



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Nota UdM PNRR 5/2023

Linee guida per i provvedimenti attuativi

Adottata il 25/05/2023

LINEE GUIDA SULLA STESURA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI MISURE PNRR (Decreti ministeriali,
Decreti direttoriali di apertura sportello, Decreti direttoriali di concessione di
finanziamenti/contributi, Convenzioni, Atti d’obbligo)

Sommario

Introduzione.....	2
Definizioni	4
Il flusso documentale DG – UDM – ISPETTORATO GENERALE DEL PNRR.....	10
Il flusso interno preliminare alla pubblicazione di bandi ed altri atti su ‘Italia domani’	11
Obblighi dei soggetti beneficiari art. 34 Reg. UE 2021/241.....	12
Elementi da inserire in ogni atto correlato all’attuazione di misure PNRR	14
Elementi da inserire nei Decreti ministeriali e negli atti convenzionali tra Amministrazione titolare e i Soggetti attuatori/gestori.....	20
Elementi da inserire nei decreti direttoriali.....	26
Il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento	28

Introduzione

Le presenti linee guida mirano a fornire supporto ai responsabili dell'attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR: Direzioni generali del Ministero titolari di misure, Soggetti attuatori, Soggetti gestori. Esse abbracciano alcuni temi di grande rilevanza per la corretta attuazione degli interventi nella titolarità del Ministero, come di seguito meglio specificato. Le linee guida indicano, infatti, gli elementi che devono essere presenti nei provvedimenti attuativi, modulandoli a seconda che si tratti di decreti ministeriali, in cui vengono definite le politiche e gli indirizzi generali, o decreti direttoriali, in cui vengono definiti gli aspetti operativi legati alla procedura di finanziamento/agevolazione (apertura sportelli, concessione di finanziamenti, approvazione di convenzioni con soggetti esterni responsabili dall'attuazione).

Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 24 Reg. Ue 2021/241, la Commissione europea riterrà "conseguiti in maniera soddisfacente" le milestone e i target associati agli investimenti e alle riforme previsti nel PNRR non solo se essi saranno raggiunti nel rispetto dei cronoprogrammi di cui alla Decisione di esecuzione 10160/2021 e nelle modalità definite negli Accordi operativi, ma anche e soprattutto se le amministrazioni centrali titolari di interventi potranno dimostrare di aver puntualmente rispettato, nell'attuazione generale delle misure (livello macro) e nel finanziamento dei singoli progetti (livello micro), tutte le condizionalità previste da norme europee.

Tra le condizionalità di derivazione europea di maggior rilevanza si possono menzionare le seguenti:

- il principio 'non arrecare un danno significativo' (DNSH) ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 241/2021;
- il contributo al clima e al digitale (Tagging), in conformità con le marcature assegnate ad ogni intervento applicando i criteri di cui agli allegati VI e VII del Reg. Ue 2021/241;
- il rispetto delle regole europee sugli aiuti di stato;

- il rispetto di principi comuni, quali il divieto di doppio finanziamento, i limiti massimi di cumulo degli aiuti e delle altre misure finalizzati alla sana gestione finanziaria ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 241/2021.

Quanto, invece, alle previsioni nazionali il cui rispetto non è condizione per il corretto conseguimento dei traguardi e obiettivi UE, ma di cui occorrerà comunque garantire l'osservanza, si segnalano:

- la riserva di risorse per le regioni del Mezzogiorno introdotta in sede di conversione del [decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i.](#) all'art.2 comma 6-bis della legge n. 108/2021;
- il rispetto del principio della parità di genere e generazionale di cui all'art. 47 del [decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i.](#) all'art.2 comma 6-bis della legge n. 108/2021,, come integrato dalle Linee guida adottate con DPCM del 7 dicembre 2021, pubblicato il 30 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale - Serie generale.

Su quanto innanzi, appare rilevante richiamare il contenuto delle Istruzioni tecniche per la selezione progetti, adottate il 14 ottobre 2021 con circolare n. 21 del MEF-RGS, quale manuale da seguire nel dettaglio nella fase di redazione di bandi/avvisi ed atti assimilabili, su cui, in ogni caso, l'Ispettorato Generale per il PNRR effettua una verifica preliminare, che assume carattere obbligatorio, sebbene non vincolante.

Ove, per la natura della misura o dell'intervento, per le caratteristiche dei beneficiari o delle spese ammissibili, le strutture ministeriali ritengano che una delle menzionate condizionalità non sia applicabile all'atto in emanazione, appare utile che esse ne indichino le motivazioni negli atti stessi.

Inoltre, per supportare l'attività di autocontrollo a cura di ogni soggetto attuatore e/o Direzione generale, sono allegate alle presenti linee guida alcune check list/elenco dei punti di controllo, da utilizzare come guida nella fase di stesura dei provvedimenti attuativi.

Per le Direzioni generali che abbiano già fornito, con propri atti, indicazioni ai soggetti attuatori e/o gestori, i contenuti del presente documento si applicano ove pertinenti o a completamento di quanto già disposto.

Al contempo, ove nel corso dell'attuazione del programma dovessero emergere ulteriori fabbisogni di disciplina di particolari aspetti attuativi di una misura, sarà cura di questa Unità di missione integrare i contenuti del presente manuale.

Si segnala, infine, che questa Unità di missione provvede a disciplinare, con separati provvedimenti, altri aspetti essenziali per una corretta governance del Programma, tra cui si ricordano:

- le Linee guida DNSH;
- la circolare in materia di sana gestione finanziaria e di politica antifrode;
- la circolare in materia di flussi finanziari e modalità di utilizzo della contabilità speciale.

Definizioni

Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
Componente	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche. Si articola in una o più Misure.

CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
Funzione di rendicontazione e controllo	Funzione che provvede alla verifica della regolarità di procedure e spese e del conseguimento di milestone e target, nonché alla rendicontazione finanziaria e di milestone e target nei confronti dell'Ispettorato Generale per il PNRR, quale attività funzionale alla presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.
Investimento	Spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come Misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.
Irregolarità	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.

Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Misura	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di progetti da questo finanziati.
PNRR (o Piano)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)	Principio definito all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852. Gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale

	<p>principio, che deve essere verificato ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.</p>
<p>Progetto o intervento</p>	<p>Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio, quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.</p>
<p>Progetti a regia</p>	<p>Progetti attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, ossia da altre Amministrazioni centrali diverse da quelle titolari di interventi, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali.</p>
<p>Progetti a titolarità</p>	<p>Progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza.</p>
<p>Rendicontazione delle spese</p>	<p>Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del Soggetto attuatore, tramite la trasmissione all'Amministrazione centrale titolare di interventi di</p>

	apposite domande di rimborso per la liquidazione delle spese sostenute.
Rendicontazione dei milestone e target	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
Rendicontazione di investimento/riforma	Rendicontazione all'Ispettorato Generale per il PNRR da parte dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute e/o dei costi esposti (per OCS) dai Soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli investimenti e/o riforme di competenza.
RRF	Recovery and Resilience Facility, o Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2021/241.
Riforma	Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi per lo sviluppo del Paese. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.
Sistema ReGiS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e

	controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.
Soggetto attuatore	<p>Soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR (coincide con il soggetto titolare del codice unico di progetto – CUP).</p> <p>In particolare, ai sensi dell'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, i soggetti attuatori sono “soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”.</p> <p>L'art 9 co. 1 del decreto-legge n. 77/2021 specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.</p>
Soggetto gestore	<p>Soggetto esterno di cui l'attuatore si avvale per la gestione di attività che necessitano di professionalità tecnico specialistiche. A tali soggetti è delegata la realizzazione di fasi gestionali chiaramente individuate; i rapporti tra attuatore e soggetto gestore sono regolamentati attraverso la stipula di convenzioni.</p>

Soggetto realizzatore o soggetto esecutore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.
Unità di audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.
Unità Di Missione	Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, rappresenta il punto di contatto con l'Ispettorato Generale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241.

Il flusso documentale DG – UDM – ISPettorato Generale del PNRR

In termini procedurali, nel definire gli strumenti e/o provvedimenti di attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR, le Direzioni generali e/o i Soggetti attuatori, nelle misure a regia, sono tenuti ad inviare il draft definitivo dei predetti provvedimenti alla scrivente Unità di Missione

all'indirizzo pnrr-attuazione@mise.gov.it, al fine di consentire una valutazione preliminare di coerenza con i requisiti del PNRR.

L'Ufficio di coordinamento della gestione dell'Unità di missione, successivamente, invierà la documentazione alla Ragioneria generale dello Stato per l'esame congiunto previsto, prima della loro pubblicazione, dalla circolare MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021.

Per consentire a questo Ufficio un'attività di verifica preliminare puntuale, si chiede di inviare gli atti oggetto di esame preferibilmente almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di sottoscrizione o di emanazione da parte della Direzione e/o dal soggetto attuatore¹.

Sono oggetto di esame i provvedimenti e gli atti, con i relativi allegati, riguardanti l'attuazione degli interventi PNRR e il rispetto delle condizionalità, dei requisiti e dei principi specifici.

Per ogni ulteriore informazione in merito, supporto e/o contatto, anche sui contenuti delle presenti linee guida, si prega di contattare l'Ufficio di coordinamento della gestione di questa Unità di missione alla mail innanzi richiamata.

Il flusso interno preliminare alla pubblicazione di bandi ed altri atti su 'Italia domani'

Conclusa la procedura descritta al paragrafo precedente, può prendere avvio quella relativa alla pubblicazione di bandi, avvisi ed altri atti in emanazione oltre che sul sito ministeriale anche sul portale Italia Domani, come disciplinato dalla circolare MEF-RGS n. 25 del 29 ottobre 2021, che reca in allegato un modello word standard per la comunicazione dei dati al webmaster del portale Italia domani.

¹ Laddove detto termine sia compatibile con le attività propedeutiche alla predisposizione degli atti da sottoporre ad approvazione.

Come noto, la pubblicazione dei bandi e avvisi di selezione e atti assimilati sia sul sito del MIMIT che su Italia domani è requisito essenziale per assicurare il rispetto del dispositivo di cui all'art. 34, par. 2 del Reg. UE 2021/241 (obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità).

L'Unità di missione riceve all'indirizzo funzionale pnrr-attuazione@mise.gov.it la comunicazione compilata dalla DG o dal soggetto gestore (sul modulo word anzidetto), effettua una rapida verifica e poi la inoltra, assieme al bando o avviso o altro atto in questione, al webmaster del sito Italia domani per la relativa pubblicazione.

Oltre che pubblicare tutte le opportunità di investimento finanziate con risorse PNRR su Italia Domani, è necessario pubblicare sul sito istituzionale del MIMIT, nella sezione dedicata al PNRR, tutti i provvedimenti attuativi delle Misure. Pertanto, dopo che tali atti sono stati firmati e hanno superato i controlli previsti dalla normativa applicabile, devono essere inviati all'indirizzo funzionale pnrr-attuazione@mise.gov.it, affinché si provveda alla pubblicazione.

Sarà cura del soggetto che emana il provvedimento rendere nota l'origine dei finanziamenti e garantirne la visibilità attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Il logo di NextGenerationEU è scaricabile dal sito web UE:

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/.

Obblighi dei soggetti beneficiari art. 34 Reg. UE 2021/241

I beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.

Il predetto art. 34 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione europea attraverso la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, destinate a pubblici diversi tra cui i media e il vasto pubblico.

Sarà pertanto cura dei Soggetti attuatori/gestori che si occupano dell'ammissione a finanziamento dei progetti di indicare espressamente ai beneficiari finali dei fondi gli obblighi in tema di comunicazione e di vigilare sul loro rispetto ai fini dell'erogazione del saldo finale.

Qualora nei provvedimenti di ammissione a finanziamento non sia stato indicato tale obbligo, si dovrà provvedere in tempi brevi a rendere noto ai beneficiari la necessità di rispettare tale requisito.

A livello di singolo progetto, i soggetti beneficiari sono tenuti a:

- indicare nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando l'emblema dell'Unione europea, scaricabile al seguente link: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?etrans=it;
- fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU") e riportando l'emblema dell'Unione europea.

A titolo di esempio, la promozione del progetto potrà avvenire sul sito web ad uso professionale del beneficiario o tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una

targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi.

Per il download dei loghi ufficiali del Programma, è possibile utilizzare il Centro download per elementi visivi della Commissione europea (raggiungibile al link di cui sopra). Si specifica che quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

Elementi da inserire in ogni atto correlato all'attuazione di misure PNRR

Coerentemente con le previsioni della circolare MEF-RGS n. 21/2021, i provvedimenti PNRR devono prevedere i seguenti punti:

- ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) 2021/241:
 - il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU ("finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU");
 - il logo dell'Unione europea.
- riferimenti normativi: indicare puntualmente le fonti normative di riferimento nazionali e comunitarie applicabili al PNRR (Regolamenti UE, leggi, decreti ministeriali, tutte le circolari MEF-RGS, delibere CIPESS, Sigeco del MIMIT e suoi allegati, quali linee guida e/o circolari o manualistica); in particolare, dovranno almeno essere presenti i riferimenti normativi riportati nell'Allegato 1 al presente documento;

- indicare nei “VISTO” la fonte finanziaria, esplicitando il finanziamento da parte del PNRR. Nel caso in cui il finanziamento sia completato con le risorse del Piano Nazionale Complementare, inserire anche il riferimento al decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021; in ogni caso, è necessario specificare nell’ARTICOLATO l’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione con la procedura, prevedendo la possibilità di integrare le risorse ove disponibili;
- inserire, con specifico articolo, le Definizioni, precisando anche la modalità attuativa dell’intervento (a titolarità o a regia) e i soggetti a vario titolo coinvolti: soggetto attuatore, soggetto gestore (se pertinente), beneficiari (vedi Circolare MEF RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 pag. 20 e ss e Sigeco MIMIT);
- indicare il termine per l’ultimazione degli interventi, in coerenza con le milestone e target dell’investimento;
- ai fini dell’ammissibilità del finanziamento con i fondi PNRR, indicare che la Misura e i singoli progetti di cui si compone devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 4 del Reg. 241/2021 e, a tal fine, rispettare i seguenti principi²:
 - conseguimento di target e milestone (anche italiani) e obiettivi finanziari;
 - il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

² Le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori, come aggiornate dalla [Circolare MEF RGS Circolare del 14 aprile 2023, n. 16](#), prevedono, nell’ambito delle diverse fasi attuative delle Misure PNRR, la redazione di specifiche attestazioni a comprova dell’avvenuto svolgimento dei controlli di competenza in relazione al rispetto di principi trasversali PNRR, del DNSH, delle condizionalità associate a Milestone/Target afferenti alle misure PNRR, degli ulteriori requisiti PNRR, alla avvenuta verifica di regolarità amministrativo-contabile e di sana gestione finanziaria di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021 (controlli da effettuarsi sulle procedure di gara/selezione dei progetti e sui rendiconti di progetto per i soggetti attuatori, sui rendiconti di misura per l’Amministrazione centrale titolare di misure PNRR).

- il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852; se il DNSH è richiamato espressamente nel CID, nella descrizione della componente, della misura e/o negli Operational arrangement, è necessario riportarlo espressamente in tutti i provvedimenti attuativi, comprensivo di lista di esclusione delle attività, di eccezioni e note così come riportate nel CID e nell'appendice alla scheda 26 della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH di cui alla circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33 di aggiornamento della circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, quale criterio di ammissibilità esplicito, non essendo ritenuta sufficiente un'autodichiarazione ex post da parte del beneficiario;
- il contributo al tagging climatico e digitale ai sensi dell'art. 18 del Reg. 2021/241 punto e) ed f); se il tagging è inserito espressamente nel CID, inserire l'obbligo per ciascun progetto della Misura di contribuire al raggiungimento del tagging secondo la percentuale di contribuzione prevista nel CID nel rispetto della metodologia di calcolo degli ALLEGATI VI e VII del Reg. 2021/241³;
- qualora pertinente, il principio della parità di genere (Gender Equality), di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali (Quota SUD);
- qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata, la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato;
- gli obblighi in materia di comunicazione e informazione ai sensi dell'art. 34 del Reg. 2021/241;

³ Qualora necessario, questa Unità di missione resta disponibile a fornire i Tag associati ad ogni misura PNRR in titolarità al Ministero.

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, recupero dei fondi indebitamente assegnati, e quanto indicato nella Comunicazione della Commissione UE 2021/C 121/01 recante "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario";
 - l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione e, ai sensi della circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021 n. 33, da parte di risorse nazionali.
- in relazione alle spese ammissibili, fatte salve eventuali discipline specifiche applicabili a misure (ad esempio quelle ancorate a programmi cofinanziati dall'UE, come Horizon Europe o Digital Innovation Hubs), è importante richiamare la normativa generale di riferimento in tema di ammissibilità delle spese, il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020, i Regolamenti UE 1060/2021 e 1058/2021. Relativamente ai costi del personale da rendicontare a valere su risorse PNRR, particolare attenzione dovrà essere posta alla menzione e al seguente rispetto della Circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022, emanata al fine di chiarire l'applicazione e fornire indicazioni puntuali per il rispetto dell'art. 1 del Decreto Legge 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 (si riferisce alle Amministrazioni, centrali e territoriali, che sono soggetti attuatori della Misura e che possono finanziare esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la

diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto). Sul punto, si chiede di informare questa Unità di missione dell'eventuale intenzione di applicare la circolare 4/2022 predetta, al fine di favorire un confronto utile a prevenire l'insorgere di problematiche in sede di rendicontazione;

- precisare il trattamento dell'IVA in ambito PNRR, ovvero che l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento (si può far riferimento all'art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020), e tale importo dovrà comunque essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi, come precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 ;
- esplicitare le cause di revoca dei finanziamenti, distinguendo tra quelle di revoca parziale e quelle di revoca totale, previa attivazione delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente:
 - l'accertamento di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo"), doppio finanziamento;
 - il mancato rispetto del principio del DNSH, del contributo al raggiungimento Tagging digital/clima se previsto nel CID e dei principi trasversali ove applicabili (superamento dei divari di genere, generazionali e territoriali);
 - prevedere clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi assegnati al fine di contribuire agli obiettivi e ai traguardi, intermedi e finali, del PNRR individuati dal CID, indicando al contempo quali siano le previsioni degli Accordi operativi sottoscritti nel novembre 2021 tra Commissione europea e Italia.

Nei casi di riduzione e revoca dei finanziamenti, nei provvedimenti potranno essere previste clausole di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo: ciò solo quando tale procedura sia compatibile con la tipologia di misura e con i vincoli assunti con l'Unione europea e al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR ai sensi dell'art. 8 co. 5 DL 77/2021. Anche su questo punto si invitano le Direzioni generali e i soggetti attuatori a condividere previamente tale ipotesi con questa Unità di missione, per avviare così un previo confronto;

- prevedere, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, l'acquisizione e la verifica, da un lato, di ogni documento o attestazione richiesta dalla legislazione nazionale vigente e, dall'altro, della documentazione attestante l'avanzamento finanziario e fisico dell'intervento, che dovrà essere realizzato nel rispetto delle scadenze convenute, nonché il raggiungimento di milestone e target associati.

Elementi da inserire nei Decreti ministeriali e negli atti convenzionali tra Amministrazione titolare e i Soggetti attuatori/gestori

Nei Decreti ministeriali, negli accordi e atti convenzionali tra l'Amministrazione titolare e i Soggetti attuatori/gestori è fondamentale definire i ruoli e le responsabilità dei soggetti partecipanti all'attuazione e alla gestione delle Misure.

- In apposito/i articolo/i dedicato agli obblighi dei soggetti attuatori/soggetti gestori si invita a fare espressa menzione ai seguenti punti (ai sensi di quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS n.21 del 14/10/2021, dal Sigeco del MIMIT al par. 4.3.1 e al par. 4.3.3 e al Manuale dei controlli):
 - assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241, dal decreto-legge n. 77/2021 e ss.mm. e ii. e dalle Circolari MEF RGS, disponibili per la consultazione nella sezione Documenti del sito web del Ministero, sezione attuazione misure PNRR;
 - concordare con l'Amministrazione titolare il cronoprogramma procedurale di progetto, che dovrà essere caricato sul sistema ReGiS e dovrà contenere le linee di attività e sub-attività dei progetti, al fine di concorrere al raggiungimento dei M/T della Misura, e di sottoporre all'Amministrazione le eventuali modifiche ai progetti;
 - dare piena attuazione al progetto, così come illustrato nella scheda ammessa a finanziamento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma procedurale di progetto;
 - Individuare tempestivamente eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel piano di lavoro, relazionando in maniera tempestiva al Ministero sugli stessi;

- rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti d'interesse e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza;
- effettuare i controlli ordinari di legalità, di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- rispettare gli obblighi in relazione alla verifica del rispetto, in ogni fase del progetto, del principio DNSH, del tagging climatico e digitale (se previsto nel CID), del principio del superamento dei divari territoriali e degli altri principi trasversali ove pertinenti, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali e trasversali;

- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione titolare nel rispetto della circolare MEF-RGS del 11 agosto 2022 n. 30 recante Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
- rendicontare gli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- adottare il sistema informatico (ReGiS) di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero il sistema informatico che sarà adottato dal Ministero e pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico, per ciascuna operazione, i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241;
- rilevare e imputare, secondo le tempistiche indicate dall'Amministrazione titolare (anche con il rinvio al Sigeco par. 4.6.2 "I Soggetti Attuatori sono [...] tenuti alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati") nel

sistema informativo i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché i dati sul conseguimento di milestone e target associati e della documentazione probatoria pertinente;

- garantire il monitoraggio e la rendicontazione degli Indicatori comuni europei per il Dispositivo di ripresa e resilienza, approvati con Regolamento delegato della CE (EU) 2021/2016 e associati all'investimento, ai sensi della circolare MEF RGS del 17 ottobre 2022 n. 34;
- conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici - per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- rispettare l'art. 8, punto 5 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all'Investimento ("Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza

- delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea”);
- agevolare le verifiche da parte del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti destinatari dei finanziamenti ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241 par. 2 lett. e), in particolare a rispettare “l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati”;
 - prevedere che la Convenzione e/o accordo, in relazione alla normativa nazionale applicabile, tra l'Amministrazione titolare e il soggetto attuatore/gestore (già in essere o da sottoscrivere prima dell'avvio dell'intervento) rinvii a tutti gli obblighi nel punto precedente;
 - prevedere che i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, non si trovino in una situazione di conflitto d'interesse, rilasciando apposita autodichiarazione sottoposta a successivo controllo anche a campione, come meglio disciplinato in apposita circolare emanata dall'UdM PNRR;
 - prevedere il dovere di informare e far firmare una dichiarazione ai propri dipendenti, in caso di Pubblica Amministrazione, sul rispetto della previsione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (pantouflage), come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del MIMIT;
 - prevedere la sottoscrizione, da parte del Soggetto attuatore e/o gestore, di un'attestazione delle verifiche effettuate in merito al rispetto dei principi previsti per l'attuazione degli

interventi del PNRR, sia al momento della selezione dei progetti da ammettere a finanziamento sia al momento della predisposizione dei rendiconti di progetto;

- prevedere un articolo con gli obblighi dell'Amministrazione titolare negli interventi a regia:
 - Il Ministero, in qualità di Amministrazione responsabile dell'intervento, vigila sull'attuazione dello stesso e verifica l'avanzamento con riferimento alle procedure, ai flussi finanziari, nonché al conseguimento di target e milestone, nel rispetto dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/241.
 - Il Ministero provvede, altresì, agli obblighi in materia di controllo e rendicontazione, anche attraverso proprie strutture interne di presidio sull'attuazione degli interventi del PNRR, eseguendo le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

Si segnalano, ai fini di quanto innanzi, in particolare, le disposizioni delle circolari MEF RGS nn. 27/2022 (in materia di obblighi di monitoraggio), 29/2022 (in materia di circuiti finanziari), 30/2022 (in materia di rendicontazione e controllo). Le circolari MEF RGS nn. 28/2022 e 1/2023 vertono invece sui controlli, preventivi e successivi, che esercitano sugli atti PNRR sia gli Uffici centrali di bilancio che la Corte dei conti.

Come già indicato, per quanto attiene al DNSH si rinvia ad apposite linee guida emanate da questa Unità di missione, in linea con le circolari MEF RGS nn. 32/2021 e 33/2022.

Elementi da inserire nei decreti direttoriali

Nei decreti direttoriali di apertura di bandi, sportelli e agevolazioni in genere, così come nei successivi atti di ammissione al finanziamento, è necessario indicare in maniera chiara gli obblighi dei soggetti beneficiari/destinatari finali dei fondi e/o dei servizi finanziati con risorse PNRR.

Pertanto, in apposito/i articolo/i dedicato agli obblighi del soggetto beneficiario si invita a fare espressa menzione ai seguenti punti:

- se imprese destinatarie dei fondi o dei servizi finanziati con fondi PNRR, essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro Imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro Imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, prima del ricevimento del servizio, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale e il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- comunicare il nome, il cognome e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- rilasciare (da parte dei proponenti e dei titolari effettivi) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- rilasciare dichiarazione di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto;
- rispettare gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136 del 2010;
- rispettare i requisiti e le soglie previste dal regolamento GBER, dal regolamento "de minimis" e dalla normativa in materia di Aiuti di stato applicabile;

- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non svolgere attività ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare il principio DNSH e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea;
- se previsto nel CID, contribuire nella misura prevista al tagging climatico e/o digitale secondo la metodologia degli Allegati VI e VII del Reg. (UE) 2021/241
- rispettare, ove pertinenti, i principi trasversali (parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali) previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea;
- autorizzare espressamente la Commissione europea, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- rispettare ogni altra condizione prevista dalla normativa nazionale ed europea applicabile;
- prevedere il rispetto della previsione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (pantouflage) pena l'impossibilità, in caso di appalti, di contrarre con la Pubblica Amministrazione e, ove si tratti di incentivi, di accedere ai finanziamenti;
- prevedere la sottoscrizione, da parte del Soggetto beneficiario, di un'autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR contenente anche il dettaglio degli impegni da assumere, di cui ai punti precedenti;

Inoltre, nei decreti direttoriali, è necessario inserire la normativa in materia di tutela della privacy.

Per quanto riguarda gli obblighi dei soggetti attuatori o dei soggetti gestori si può prevedere un rinvio al decreto ministeriale a monte.

L'elencazione innanzi riportata non ha carattere esaustivo poiché essa deve intendersi integrata con ogni altro elemento o requisito richiesto dalla normativa nazionale ed europea applicabile. La medesima elencazione, inoltre, potrà essere adeguata in funzione della specificità della misura interessata e modulata in relazione alla tipologia di provvedimento da adottare (decreto ministeriale o relativo decreto direttoriale di attuazione).

Il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento

Il principio del divieto di doppio finanziamento è un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea e valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Da un punto di vista normativo, il principio, enunciato nell'art. 191 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, trova riscontri anche nella regolamentazione che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) e in quelle attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si ritiene opportuna una breve disamina del principio, che ne richiami l'inquadramento normativo e dia le indicazioni operative relative alla sua corretta attuazione.

Per quanto riguarda il ciclo 2014-2020, la norma generale sull'ammissibilità delle spese recante le disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (art. 65 del Regolamento (UE)

2013/1303 al paragrafo 11) stabilisce che “un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma”.

A livello nazionale, il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, all’art. 2, comma 5, con riferimento all’ammissibilità delle spese riguardanti un’operazione sostenuta da uno o più fondi SIE o da uno o più programmi o strumenti dell’Unione, richiama le stesse disposizioni di cui all’art. 65 par. 11 del Reg. 1303/2013 citato.

Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2021-2027, il Regolamento recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali (Regolamento (UE) 2021/1060) menziona il doppio finanziamento nei considerando (il n. 49 e il n. 52), ribadendone il divieto e la necessità di stabilire condizioni specifiche che lo impediscano, pur contemplando la possibilità di cumulare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione.

Per quanto concerne il RRF e PNRR, l’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 prevede che “i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”. Il cumulo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento dell’UE (fondi strutturali e PNRR) è quindi consentito, a patto che non determini una duplicazione del finanziamento degli stessi costi.

A tal proposito, il Considerando 62 dello stesso regolamento specifica che: “per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione”.

La circolare MEF del 14 ottobre 2021, n.21, recante le Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR annovera, tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati dal PNRR, l'assenza di doppio finanziamento, definito come "una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale".

Risulta, pertanto, ammissibile il cumulo di diverse fonti di finanziamento per costi diversi del medesimo progetto. Tale possibilità, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, è stata da ultimo ribadita dalla circolare MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 concernente chiarimenti sull'addizionalità, il finanziamento complementare e obbligo di assenza del doppio finanziamento. Con tale provvedimento, infatti, la Ragioneria dello Stato, nel richiamare i due principi portanti della normativa europea, il divieto di doppio finanziamento e il cumulo dei finanziamenti, chiarisce che, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, purché si tenga conto dei limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quelli riferiti agli aiuti di stato.

Tenuto conto di quanto sopra, i dispositivi attuativi del Piano devono prevedere il rispetto di misure adeguate alla sana gestione finanziaria.

In particolare, la citata circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, nel ribadire la necessità di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento, detta anche indicazioni di carattere operativo relative alla fase di redazione dei Decreti, con cui si rendono operativi gli indirizzi della politica nazionale (Leggi di finanziamento), definendo i criteri per la selezione dei Soggetti attuatori e la realizzazione degli investimenti, e degli Avvisi pubblici per la selezione dei beneficiari finali, con evidenza della specifica sezione/fase in cui accogliere tali informazioni.

In particolare, nella fase di attuazione delle Leggi di finanziamento (Decreti Ministeriali e Convenzioni con i Soggetti attuatori):

- nell'Atto di finanziamento, in cui si riportano tutti gli elementi di carattere generale per definire la base giuridica, individuare i destinatari e l'ambito (tematico o settoriale) cui il finanziamento è diretto, nonché gli obiettivi e i risultati che si intendono conseguire, delimitando il framework regolatorio e normativo in cui si opera, è necessario richiamare i principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR e, in particolare, anche il principio del divieto del doppio finanziamento;
- nella successiva fase in cui sono specificati i criteri di ammissibilità collegati alle caratteristiche chiave degli interventi, nonché le tipologie di risultati attesi e il cronoprogramma dei percorsi amministrativi di attuazione, è necessario richiamare tra i criteri di ammissibilità l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'art.9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
- nella successiva fase in cui vengono definite le modalità di erogazione del contributo - con la precisazione degli eventuali adempimenti attuativi a seguito dei quali si potrà ricevere il finanziamento - in relazione alla rendicontazione delle spese è opportuno indicare nella documentazione a supporto delle richieste di pagamento una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese. Infine, il soggetto attuatore deve indicare le iniziative poste in essere per prevenire, correggere e sanzionare eventuali casi di doppio finanziamento pubblico degli interventi.

Nell'articolato degli Avvisi pubblici per la selezione dei destinatari finali:

- è necessario richiamare il rispetto dei principi PNRR e, nel caso specifico, del divieto di doppio finanziamento nella Sezione “Finalità e ambito di applicazione” in cui si forniscono le prime informazioni relative al contesto in cui si inserisce l’avviso, per delimitare il framework regolatorio e normativo in cui si opera e gli obiettivi e i risultati attesi che attraverso la procedura si vogliono attuare e conseguire. Dette finalità generali trovano poi declinazione nel prosieguo dell’avviso con la disciplina dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai destinatari, con l’indicazione della tipologia di interventi finanziabili, delle spese ammissibili, dell’agevolazione concedibile nonché l’esplicitazione delle ulteriori regole pertinenti;
- nella successiva sezione “Criteri di ammissibilità”, in cui si individuano i requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali e le cause di esclusione, è necessario prevedere tra i criteri l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
- inoltre, nella sezione “Modalità di erogazione della sovvenzione / contributo e rendicontazione delle spese”, in cui si individuano le modalità di erogazione del contributo e la documentazione a supporto delle richieste di pagamento è necessario prevedere l’inserimento negli atti di rendicontazione del progetto di una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell’investimento e delle relative spese;
- infine, nella sezione “Meccanismi sanzionatori”, è necessario indicare le iniziative poste in essere per prevenire, correggere e sanzionare eventuali casi di doppio finanziamento pubblico degli interventi.

Va rilevato che il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento deve essere rispettato in tutte le fasi dell’iter attuativo: Concessione, Monitoraggio, Rendicontazione e controllo.

In fase di Concessione, si richiama l'estensione al PNRR della previsione del Codice Unico di progetto (CUP). L'art. 2 del DPCM del 15 settembre 2021 prevede infatti che le amministrazioni titolari/soggetti attuatori degli interventi sono tenute a garantire che i progetti siano sempre corredati, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del CUP di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve figurare, nel caso di appalti, già nella fase di presentazione delle proposte progettuali ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento e, per gli incentivi, nell'atto di concessione del finanziamento e in tutta la documentazione successiva di avanzamento di spesa del progetto finanziato.

Si segnala che, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, le imprese che hanno presentato domanda di agevolazione possono sostenere spese dal momento della presentazione della domanda medesima; pertanto nell'ambito di un programma agevolato possono essere portate a rendicontazione fatture emesse in data antecedente alla concessione dell'aiuto. Tali fatture non potranno riportare il CUP, dal momento che lo stesso viene generato in sede di concessione delle agevolazioni; qualora si verifichi la fattispecie suddetta, la correlazione tra le spese sostenute e il progetto finanziato con risorse pubbliche può essere dimostrato riportando nelle relative fatture idonei identificativi (ad es. il numero di protocollo assegnato alla domanda in sede di presentazione).

Inoltre, in questa fase, nel provvedimento di ammissione a finanziamento adottato dal soggetto attuatore o dal soggetto gestore è inserito il richiamo espresso al rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241.

Infine, nella fase di Rendicontazione e controllo, nell'ambito dell'accertamento del rispetto del principio della sana gestione finanziaria dei fondi pubblici e della corretta esecuzione delle

operazioni, elementi fondamentali oggetto di controllo sulla spesa rendicontata sono le fatture o documenti equivalenti ed i relativi giustificativi di pagamento.

Ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi, ai sensi del già citato Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 65), sussiste l'obbligo di riportare sui titoli di spesa e sui giustificativi di pagamento i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il titolo del progetto e il Programma di riferimento, oltre all'importo rendicontato. Inoltre, si richiama la previsione dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241 che, nel definire la responsabilità in capo agli Stati membri di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, specifica che le richieste di pagamento vadano corredate di documentazione utile ad attestare la prevenzione a duplicazione dei finanziamenti da parte del Dispositivo di ripresa e resilienza.

Relativamente alle spese del personale, in presenza di buste paga in formato digitale, il rispetto del divieto di doppio finanziamento può essere dimostrato attraverso la presentazione, per ogni risorsa rendicontata, di un timesheet asseverato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ad evidenza delle ore complessivamente lavorate.

Sempre in materia di verifiche finalizzate alla prevenzione di possibili casi di doppio finanziamento ed al fine di censire in maniera corretta i casi, del tutto leciti, di cumulo e di cofinanziamento delle misure PNRR con altri fondi europei, si richiama l'attenzione del paragrafo 6.4.2 della Circolare MEF RGS 30/2022, che dispone in materia di "Rendicontazione semestrale quote di cofinanziamento delle misure PNRR con altri fondi europei".

Infatti, gli Operational arrangements, all'art. 1.12, prevedono la rendicontazione semestrale alla CE, per il tramite della piattaforma REGIS, delle eventuali quote di co-finanziamento degli investimenti PNRR con altri fondi europei, sia a gestione indiretta/condivisa (es. FESR, FSE, ecc.) che diretta (es. Horizon) da parte della CE stessa. Ogni Stato membro deve indicare, nell'ambito della relazione

semestrale, eventuali finanziamenti provenienti da altri programmi/fondi dell'Unione ricevuti da un investimento o da una riforma sostenuti nell'ambito del PNRR. Queste informazioni sono uno strumento fondamentale per supportare il lavoro di audit e controllo, garantire la prevenzione del doppio finanziamento e costituiscono la base di discussione tra la Commissione europea e lo Stato membro. Dette rendicontazioni seguono le seguenti scadenze previste nell'ambito della Relazione semestrale che monitora l'avanzamento M&T che all'interno di ciascuna annualità: - 30 aprile - 15 ottobre.

Pertanto, le Unità di Missione presso le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR hanno l'onere di controllare e rendicontare, entro il 10° giorno antecedente a dette scadenze, per il tramite delle funzionalità di ReGIS ad hoc predisposte, i dati di rispettiva competenza.

In sintesi, occorre selezionare la misura su cui devono essere segnalati i finanziamenti UE aggiuntivi (rispetto a quelli PNRR) e fornire i seguenti dati la cui implementazione è richiesta su ReGIS:

- Nome del fondo o dei programmi dell'UE;
- Importo ricevuto per fondo/programma dell'UE;
- Importo totale previsto dal fondo/programma dell'UE;
- Descrizione dei costi sostenuti dall'altro fondo/programma dell'UE. La descrizione dovrebbe dimostrare chiaramente che gli altri fondi dell'UE non coprono le stesse spese previste nel PNRR.

Si pensi, nel caso del MIMIT, per fare un esempio concreto, alla misura Partenariati di Horizon Europe, in cui (per le sole partnership cofinanziate) la Commissione europea eroga, a valere su Horizon Europe, un top up almeno pari al 30% delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'investimento.

Questa Unità di missione resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni necessarie all'indirizzo email pnrr-attuazione@mise.gov.it (Ufficio di coordinamento della gestione) e si riserva di fornire ulteriori indicazioni in funzione di nuovi atti e/o documenti dovessero essere emanati in materia successivamente alla pubblicazione del presente documento illustrativo, nonché di nuovi indirizzi interpretativi eventualmente emergenti.

Il Direttore Generale

Allegato 1 – Riferimenti normativi

Allegato 2 – Check list decreti ministeriali

Allegato 3 – Check list decreti direttoriali di apertura sportelli, bandi

